ma chiamato, e succedendo il sustituito, in lui terminerà il fideicommisso, quando il testatore non abbia chiaramente espresso di volerlo continuato.

xv. E' compatibile il fideicommisso colla facoltà data dal testatore all' erede gravato di poter' alienare a suo arbitrio i beni. E ne potrà egli anche disporre nell' ultima volontà; ma dovrà restarne almen la quarta parte a favore de' sustituiti, quando la facoltà non fosse espressa di poter' anche disporre di tutto.

xvi. L' istituzione di un' erede usufruttuario si risolverà in un legato dell' usufrutto, di maniera che l' erede proprietario si terrà per erede primo e diretto da principio, qualora manifestamente non apparisse, che il testatore abbia istituito un fideicommisso.

xvii. Sotto nome di mobili di casa, o di tutti i mobili lasciati per legato, non verranno le gioje, i vasi d' oro e d' argento, il danaro contante, le merci, gli animali, il grano, il vino, carni salate, olio, ed altre robe mangiative.

xviii. Si giudicherà legato condizionale, e però caducabile per la premorienza del legatario, quando il tempo riguarda la sostanza della disposizione, come sarebbe il lasciar la dote ad una zitella, quando sarà giunta ad una tale età, o dopo la morte d'alcuno.

xix. Quando dal testatore non sia proibita la Trebellianica ne' fideicommissi, ancorchè l' erede ommetta l' inventario, non ne sarà privo.

xx. Lo statuto escludente le femmine dalla successione, *ab intestato*, non le esclude chiamate per testamento.

xxi. Lasciando il testatore cinquecento scudi ad una fanciulla, se essa si monacherà; e mille se si mariterà: monacandosi non conseguirà se non cinquecento scudi.

xxii. Nelle liti fideicommissarie si giudicherà in favore del più prossimo al gravato, che al gravante, quando chiaramente non abbia il testatore dichiarato diversamente.

xiii. Il fideicommisso ordinato colla clausola *mancando senza figli*, sussisterà, ancorchè niun figlio nasca giammai all' erede, riprovato in ciò la sofisticheria dell' Oldrado.

xxiv. Regolarmente dovranno i Giudici ne' punti dubbiosi pronunziare per l' esclusione del fideicommisso, e della continuazion del medesimo, qualora non concorrano forti e concludenti segni della contraria volontà del testatore.

xxv. L' alienazione effettivamente seguita de' beni sottoposti al fideicommisso in tutto, o in parte, vietata sotto pena di caducità, aprirà il luogo al sustituito, quando l' alienante chiaramente non pruovi l' ignoranza del fideicommisso, e della pena.

xxvi. Ogni qual volta il testatore nell' ordinare un fideicommisso mostrerà affezione all' agnazione, e massimamente parlando di maschi, resteranno escluse le femmine e i maschi delle femmine.

xxvii.